



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 15 luglio 2013 n.83

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell'ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato;*
- *l'urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento agli standard internazionali più recenti,*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 24 adottata nella seduta del 9 luglio 2013;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

MISURE URGENTI DI ALLINEAMENTO ALLA STRATEGIA GLOBALE DI LOTTA AL TERRORISMO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto - legge contiene misure urgenti volte a prevenire, ostacolare e punire condotte che costituiscano manifestazione del terrorismo internazionale.
2. I gravi reati previsti nel presente decreto-legge, in particolare quelli concepiti o calcolati per seminare il terrore nella popolazione, in un gruppo di persone o in singoli individui, non possono in alcun caso essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi.

Art. 2

(Giurisdizione sammarinese)

1. Salvo quanto disposto negli articoli da 5 e 6 comma 3 del codice penale, è soggetto alla legge sammarinese:
 - a) il cittadino che commette all'estero i reati previsti dal presente decreto-legge;
 - b) lo straniero che commette all'estero i reati previsti dal presente decreto-legge, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione;
 - c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 5 in danno di persona che gode di una protezione internazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 4, a causa delle funzioni che essa esercita per conto della Repubblica di San Marino.

CAPO I

REPRESSIONE DELLA CATTURA DI OSTAGGI

Art. 3

(Cattura di ostaggi)

1. Chiunque sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'Organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la prigionia di sesto grado.

CAPO II

PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI REATI CONTRO LE PERSONE INTERNAZIONALMENTE PROTETTE

Art. 4

(Definizioni)

1. L'espressione "persona che gode di una protezione internazionale" comprende:
 - a) ogni capo di Stato, ivi compreso ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano;
 - b) ogni rappresentante, funzionario o personalità ufficiale di uno Stato e ogni funzionario, personalità ufficiale o altro agente di un'organizzazione intergovernativa che, al momento e nel luogo in cui un reato viene commesso contro la sua persona, i suoi locali ufficiali, il suo domicilio privato o i suoi mezzi di trasporto, può pretendere conformemente al diritto internazionale una protezione speciale contro ogni pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà o alla sua dignità, come pure i membri della sua famiglia che fanno parte della sua comunità domestica.

Art. 5

(Reati contro le persone internazionalmente protette)

1. Le pene previste dal codice penale per i reati di omicidio, lesione personale, percosse, sequestro di persona, violenza privata, minaccia, rapina, estorsione in danno di persona che gode di una protezione internazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 4, sono aumentate di un grado quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.
2. Le pene previste per i reati consumati, mancati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate fino a due gradi quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

CAPO III

PROTEZIONE FISICA DEI MATERIALI E INSTALLAZIONI NUCLEARI E REPRESSIONE DEGLI ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE

Art. 6

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto-legge si intende:
 - a) per "materia radioattiva" qualsiasi materia nucleare o altra sostanza radioattiva contenente nuclidi che si disintegrano spontaneamente (processi accompagnati dall'emissione di uno o più tipi di radiazioni ionizzanti quali le radiazioni alfa, beta, gamma e neutrone) e che potrebbero, considerate le loro proprietà radiologiche o fissili, causare la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente;
 - b) per "materie nucleari" il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l'80 per cento, l'uranio 233, l'uranio arricchito in isotopo 235 o 233, l'uranio contenente la miscela di isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o di residui di minerale, nonché ogni altra materia contenente uno o più degli elementi citati;
 - c) per "uranio arricchito in isotopo 235 o 233" l'uranio contenente l'isotopo 235 oppure l'isotopo 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due isotopi e l'isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
 - d) per "impianto nucleare":
 - 1) ogni reattore nucleare, compreso un reattore imbarcato a bordo di una nave, di un veicolo, di un aeromobile o di un veicolo spaziale quale fonte di energia adibita alla propulsione della nave, del veicolo, dell'aeromobile o del veicolo spaziale, o a qualsiasi altro scopo;
 - 2) ogni dispositivo o mezzo di trasporto utilizzato allo scopo di produrre, immagazzinare, ritrattare o trasportare materie radioattive;
 - e) per "ordigno o congegno radiologico o nucleare":
 - 1) ogni dispositivo esplosivo nucleare, o
 - 2) ogni dispositivo a dispersione di materie radioattive o ogni ordigno a emissione di radiazioni che, in ragione delle sue proprietà radiologiche, causa la morte, danni corporali gravi o danni sostanziali ai beni o all'ambiente;
 - f) per "installazione nucleare" un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie

nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un'emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;

- g) per “autorità competente” l’organismo individuato per definire il piano di protezione fisica del materiale nucleare in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sulla base dei livelli di protezione fisica definiti nella Convenzione sulla protezione fisica dei materiali e installazioni nucleari, fatta a Vienna il 26 ottobre 1979 e successivi emendamenti; fino alla creazione di installazioni o impianti nucleari a San Marino, l’autorità competente è il Dipartimento Prevenzione;
- h) per “protezione fisica attiva” l’attività delle Forze Armate per impedire o contrastare la sottrazione illecita di materiale nucleare o il sabotaggio o l’attentato a installazioni nucleari.

Art. 7

(Attentato a installazioni nucleari)

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materiale nucleare, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la prigionia di settimo grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel comma precedente deriva la morte di una o più persone.

Art. 8

(Atti di terrorismo nucleare)

1. Chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a cose o all’ambiente, procura a sé o ad altri materiale radioattivo ovvero crea un congegno radiologico o nucleare o ne viene altrimenti in possesso è punito con la prigionia di sesto grado.
2. È punito con la prigionia di settimo grado chiunque allo scopo di causare morte o gravi lesioni personali, di recare danni rilevanti a beni o all’ambiente ovvero di costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, utilizza in qualsiasi modo materiale radioattivo o un congegno nucleare ovvero utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materiale radioattivo.

Art. 9

(Indebito procacciamento e utilizzo di materiale nucleare)

1. Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, sottrae, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell’ambiente materiale nucleare idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all’ambiente è punito con la prigionia di sesto grado.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado se dai fatti indicati nel comma precedente deriva la morte di una o più persone.

Art. 10

(Appropriazione di materiale radioattivo tramite rapina, estorsione, furto e appropriazione indebita)

1. Le pene previste dal codice penale per i reati di rapina, estorsione, furto e appropriazione indebita sono aumentate di un grado quando hanno ad oggetto materiale nucleare.

Art. 11

(Minaccia nucleare)

1. Chiunque minaccia di impiegare materiale nucleare per cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente è punito con la prigionia di quarto grado.

2. Si applica la prigionia di quinto grado a chiunque minaccia di commettere un fatto di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 per costringere una persona fisica o giuridica o un'Organizzazione internazionale o uno Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene.

3. È punito con la prigionia di quinto grado chiunque pretende la consegna di un congegno nucleare o un impianto nucleare mediante minaccia, se compiuta in presenza di circostanze di fatto che ne avvalorano la credibilità, ovvero mediante violenza.

Art. 12

(Altre materie radioattive, materiali o aggressivi chimici o batteriologici)

1. Le pene di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano altresì quando la condotta ha ad oggetto materie radioattive diverse dal materiale nucleare, materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 13

(Sequestro e custodia di materie, ordigni e impianti nucleari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria procede al sequestro di materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari in relazione al compimento di taluno dei reati cui al presente Capo, ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente, la quale provvede ove necessario alla loro messa in sicurezza d'urgenza anche avvalendosi, se necessario, di strutture autorizzate collocate fuori territorio.

2. I beni sequestrati ai sensi del comma 1 sono conferiti in custodia giudiziale a soggetto idoneo indicato dall'autorità competente; il materiale nucleare deve in ogni caso essere mantenuto in conformità alle norme di sicurezza previste dalla Agenzia internazionale per l'energia atomica, tenuto conto delle raccomandazioni relative alla protezione fisica, alla salute e alla sicurezza pubblicati dalla suddetta Agenzia.

3. L'autorità giudiziaria comunica altresì l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che informa tempestivamente il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica ai fini delle comunicazioni con gli Stati interessati.

4. Dei beni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, alla destinazione degli stessi provvede la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Se in forza della Convenzione deve essere disposta la restituzione ad uno Stato

parte, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri vi provvede, anche stipulando, se del caso, specifici Accordi.

TITOLO II
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, COMUNICAZIONE,
ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED ESTRADIZIONE

Art. 14

(Misure di cooperazione internazionale)

1. La Repubblica di San Marino collabora alla prevenzione dei reati di cui al presente decreto-legge:
 - a) adottando tutte le misure possibili per prevenire o ostacolare la preparazione nel suo territorio dei reati di cui al presente decreto-legge destinati a essere commessi all'interno o all'esterno del territorio, in particolare misure che vietino le attività illecite di individui, gruppi e organizzazioni che promuovono, fomentano, organizzano, finanziano con cognizione di causa o forniscono con cognizione di causa un'assistenza tecnica o informazioni o commettono siffatti reati;
 - b) scambiando informazioni su richiesta e coordinando le misure amministrative e di altro tipo eventualmente adottate per individuare, prevenire e combattere i reati di cui al presente decreto-legge e indagare sugli stessi nonché promuovere perseguimenti penali contro i presunti autori di tali crimini.
2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano qualora lo scambio di informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato o la protezione fisica delle materie nucleari.
3. La Repubblica di San Marino tutela la riservatezza di ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale da un altro Stato in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto-legge. A tal fine designa in qualità di centro di collegamento, competente a comunicare e ricevere le informazioni, il Dipartimento Prevenzione, per il tramite della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 15

(Comunicazioni alle Organizzazioni e agli Stati interessati)

1. L'Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:
 - a) l'avvenuta esecuzione di un provvedimento che applica la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari nei confronti di persone indagate per i reati previsti dal presente decreto-legge;
 - b) l'avvenuto esercizio dell'azione penale per taluno dei reati previsti dal presente decreto-legge.
2. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica immediatamente le misure e le informazioni di cui al comma precedente, direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
 - a) allo Stato dove è stato commesso il reato;
 - b) allo Stato al quale è stata rivolta la costrizione o il tentativo di costrizione;
 - c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, è cittadino;
 - d) allo Stato di cui l'ostaggio è cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;

- e) allo Stato o agli Stati di cui la persona che gode di una protezione internazionale ha la cittadinanza o per conto del quale esercitava le sue funzioni;
- f) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo è apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza o dimora abituale;
- g) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione o all'organizzazione intergovernativa di cui la persona che gode di una protezione internazionale è un funzionario, una personalità ufficiale o un agente;
- h) a tutti gli altri Stati interessati.

3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al comma 1 del presente articolo ha diritto:

- a) di comunicare al più presto con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale;
- b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;
- c) di essere informata dei propri diritti.

4. L'Autorità giudiziaria comunica senza ritardo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri il passaggio in giudicato della sentenza ovvero il deposito del decreto di archiviazione, allegando copia del relativo provvedimento, per i reati previsti dal presente decreto-legge. La Segreteria ne dà comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 16

(Assistenza giudiziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli accordi in materia di assistenza giudiziaria, la Repubblica di San Marino accorda la più ampia assistenza in relazione ai fatti previsti dal presente decreto-legge anche comunicando gli elementi di prova di cui dispone e che sono necessari nell'ambito del procedimento penale attivato dall'Autorità giudiziaria estera.

Art. 17

(Norme in materia di estradizione)

1. Per i misfatti previsti dal presente decreto-legge, in assenza di specifici trattati internazionali, l'extradizione di persona che si trova nel territorio della Repubblica è regolata dall'articolo 8, comma 2, numeri 1 e 2 del codice penale.

2. In nessun caso, ai fini dell'extradizione, i fatti previsti dal presente decreto-legge possono essere considerati come reati politici.

3. Qualora, per qualunque causa, la persona che si trova in territorio sammarinese non venga estradata, l'autorità giudiziaria sammarinese dovrà avviare un procedimento per i medesimi fatti per quali non è stata concessa l'extradizione, a prescindere dal fatto che l'avvio del procedimento sia stato richiesto dallo Stato estero.

Art. 18

(Trasferimento di persona all'estero)

1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un'Autorità giudiziaria straniera, al fine di compiere atti processuali inerenti a reati di cui al presente decreto-legge, richieda la presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena

detentiva su provvedimento dell'Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il trasferimento a condizione che:

- a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente;
- b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall'Autorità giudiziaria sammarinese ai fini del trasferimento;
- c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l'interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell'Autorità giudiziaria sammarinese;
- d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo, conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità richiedente e Autorità sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;
- e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a non subordinare la successiva restituzione della persona trasferita all'attivazione di un procedimento di estradizione;
- f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione della Autorità giudiziaria sammarinese;
- g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio ordinamento.

2. L'Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in Repubblica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 2013/1712 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni – Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini